MODIFICA DEGLI ARTICOLI 64 E 65 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA, SICUREZZA E REGOLARITA' DELL'ESERCIZIO DELLE STRADE FERRATE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 31 OTTOBRE 1873, N. 1687

Art. unico

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753

Gli articoli 64 e 65 del regolamento per la polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687, sono sostituiti dal seguente: "I contravventori alle disposizioni degli articoli 47, 51, 52, 53, 54, 55 e 56 del presente regolamento verranno puniti con la pena dell'ammenda fino a lire 20.000, salvo che i fatti costituiscano piu' gravi reati".

Versione in vigore dal 20 aprile 1968, non più in vigore dal 30 novembre 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifica degli articoli 64 e 65 del regolamento di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687
Estremi	Legge 20 marzo 1968, n. 304
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifica-degli-articoli-64-e-65-del-regolamento-di-polizia-sicurezza/art-unico-provvedimento-abrogato-dal-d-p-r-11-luglio-1980-n-753/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it